

TAR Lazio, Sezione II Roma - Sentenza 13/09/2006 n. 8493
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.2

L'art. 10, comma 1^{quater}, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. dispone che le stazioni appaltanti devono richiedere alle imprese offerenti, a campione, secondo modalità indicate, "il possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa, eventualmente richiesti dal bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito". Quando tale prova non sia fornita ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla gara, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione dalla gara, all'escussione della polizza fideiussoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza per l'applicazione delle misure sanzionatorie. La ratio della norma viene individuata nell'esigenza di scoraggiare, attraverso la verifica a campione delle dichiarazioni rese in sede di gara, la possibilità di formulazione di dichiarazioni non veritiere, tali da inficiare la correttezza della procedura tesa all'individuazione dell'aggiudicatario. Qualora il bando di gara ed il relativo disciplinare non contengano alcuna indicazione circa i documenti da presentare a riprova dei requisiti economico-finanziari dichiarati, l'Amministrazione è tenuta a consentire alle imprese offerenti di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti attraverso documenti con efficacia probatoria certa anche in assenza dei documenti contabili istituzionalmente chiamati a fornire la prova, purché la documentazione presentata risultasse comunque idonea a dimostrare l'esistenza dei suddetti requisiti. Si tratta, del resto, dell'applicazione degli ordinari principi di trasparenza dell'azione amministrativa, in base ai quali non può essere posta in essere attività di natura anche solo latamente sanzionatoria in presenza ed in funzione di norme della *lex specialis* della gara sostanzialmente "non univoche.. come tali da interpretarsi in termini conformi alla disciplina normativa di carattere generale e nel favor tendenziale del soggetto privato interessato al buon esito della procedura e della partecipazione di concorrenti". (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 5582/2004; si veda anche TAR Piemonte, sentenza n. 69 del 22 gennaio 2000 e TAR Lombardia, sentenza n. 26 del 6 aprile 2001).